PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

STRUMENTO PER L'INTEGRAZIONE

Prof.ssa Evelina Chiocca

chiocca.eve@gmail.com

Pesaro, 24 febbraio 2017

Integrazione scolastica

- Processo di civiltà
- Rispetto della persona
- Riconoscimento dei diritti

Cambiamento culturale

Riferimenti normativi

- **Legge 104/92**
- **DPR 24 febbraio 1994**
- ***Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, MIUR Nota 4 agosto 2009, Prot. n. 4274**

Link: legge 122/2010

PRINCIPI

ARTICOLO 12 della legge 104/92

- **Comma 1.** Al bambino da 0 a 3 anni *handicappato* è garantito l'inserimento negli asili nido.
- **Comma 2.** È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- **Comma 3**. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona *handicappata* nell'**apprendimento**, nella **comunicazione**, nelle **relazioni** e nella **socializzazione**.

Cambiamento culturale

Integrazione scolastica: obiettivo

- **Comma 3**. L'integrazione scolastica ha come obiettivo
- lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità
  - **nell'apprendimento,**
  - **nella comunicazione,**
  - **nelle relazioni**
  - **e nella socializzazione.**

FONDAMENTALE

ARTICOLO 12 della legge 104/92

- **4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse alla disabilità.**

Piano Educativo Individualizzato

Art. 12 comma 5 della legge 104/92

- 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,

  fa seguito un profilo dinamico-funzionale

  ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato

Progettazione condivisa

… alla cui definizione **provvedono congiuntamente**, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione (L. 104/92)

- Docenti della classe
- Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale
- Specialisti socio-sanitari

Perché «tutti i docenti»?

Tutti i docenti e non solo il docente di sostegno

- 6. Gli **insegnanti di sostegno assumono la contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 ter). (art. 13)

L'alunno con disabilità è alunno di tutti
i docenti assegnati alla classe alla quale egli è iscritto

[redacted]

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994

- *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"*

Articolo 2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata

Art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994

ARTICOLO 5 DPR 24/02/1994 - Piano Educativo Individualizzato

- 1. Il Piano educativo individualizzato è il **documento** nel quale vengono descritti
  a) **gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro,** predisposti per l'alunno con disabilità,
  b) in un determinato periodo di tempo,
  c) ai **fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992»**.

Chi elabora il PEI?

- Art. 5 del DPR 24/02/1994
- Comma 2. Il P.E.I. **è redatto congiuntamente**
  - dagli **operatori sanitari** individuati dalla USL e/o USSL
  - e dal **personale insegnante** curriculare e di sostegno della scuola
  - e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico,
  - in **collaborazione con i genitori** o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Piano Educativo Individualizzato

Comma 3. Il P.E.I. tiene presenti

- i progetti didattico-educativi individualizzati
- i progetti riabilitativi individualizzati
- I progetti di socializzazione individualizzati,
- nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

- 4. **Nella definizione del P.E.I.**, i soggetti di cui al precedente comma 2, **propongono**, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, …,
  - **gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica** dell'alunno con disabilità.
  - **Detti interventi propositivi** vengono, successivamente, **integrati tra di loro**, in modo da giungere **alla redazione conclusiva di un piano educativo** che sia correlato al funzionamento dell'alunno e alle sue potenzialità.

PEI

Nel dettaglio

- Ogni Istituzione espone un progetto
- che viene condiviso e concordato
- La scuola, che assolve ai compiti di istruzione e di educazione, elabora una progettazione didattica individualizzata, quindi per ciascuna disciplina /materia indica:
  - **Obiettivi**
  - **Contenuti**
  - **Metodologie**
  - **Strumenti** / ausili
  - **Verifica** (modalità di svolgimento o attuazione)
  - **Valutazione** (criteri di valutazione)

Linee Guida 4/08/2009 Prot. 4274

- **Il Profilo Dinamico Funzionale**
  e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
- **sono per Legge i momenti concreti**
- **in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.**

Cambiamento culturale

Linee Guida

- **Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento**
  - **di tutti i docenti della classe,**
  - **dei servizi socio-sanitari**
  - **della famiglia** (o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale).

Sono indicate come essenziali le verifiche (o la verifica) in itinere, affinché tali documenti risultino sempre adeguati nella progettazione ai fini di garantire l'esercizio del diritto allo studio per l'alunno con disabilità.

Linee Guida

- **Sulla base del PEI, i professionisti delle singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche formulano i progetti personalizzati (che vengono condivisi e coordinati dal gruppo di lavoro):**
  - **il progetto riabilitativo**, a cura dell'ASL (L. n. 833/78 art 26);
  - **il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali** (L. n. 328/00 art 14);
  - **il Piano degli studi personalizzato, a cura della scuola** (D.M.. 141/99, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09).

Successo formativo

- **Sia il Regolamento sull'Autonomia scolastica, D.P.R. n. 275/99, sia la Legge di riforma n. 53/03 fanno espresso riferimento all'integrazione scolastica.**
- Inoltre, la L. **n. 296/06, a**ll'art 1 comma 605 lettera "b", **garantisce il rispetto delle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità**, sulla base di accordi inter-istituzionali.

Fine prima parte